

n.311/2014 R.G.

n.1481/2014 R.G.

n. 17/13 Conc.Prev.

n. 893/2014 Rep



## TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

### SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	PRESIDENTE
Dott. Raffaele Agostini	GIUDICE rel. ed est.
Dott. Mariangela Fuina	GIUDICE

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

Visto il ricorso per concordato preventivo, presentato in data 11 gennaio 2014 ( e dunque, nei termini concessi a seguito di ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. " con riserva ", di cui al comma 6 dell' art. 161 L.F., nuova formulazione, come modificato dall' art. 33 D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012, entrata in vigore l' 11.9.2012 ), nell' interesse di "Troiani & Ciarrocchi S.r.l.", con sede in Monteprandone, frazione Centobuchi, via dell' Artigianato IV trav., n. 2/A;

Letto il proprio decreto del 16 gennaio 2014 con cui, a norma del novellato art. 163 L.F., veniva dichiarata

aperta la procedura di concordato preventivo, previa sommaria deliberazione di fattibilità del piano concordatario, con la nomina del dott. Mariano Cesari e del rag. Paolo Petrocchi quali Commissari Giudiziali e con la fissazione dell'udienza del 27.3.2014 per l'adunanza dei creditori;

Visto il decreto del 29-30 aprile 2014 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, essendo stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 177, comma 1, L.F., dichiarava, a norma degli artt. 177,178 e 180 L.F., l'approvazione della proposta di concordato e l'apertura del giudizio di omologazione, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione in Camera di Consiglio della società debitrice, dei Commissari Giudiziali e degli eventuali creditori dissenzienti, per il giorno 26 giugno 2014 alle ore 12,00;

Visto l'atto di costituzione in giudizio depositato in data 13.6.2014;

Viste, altresì, le memorie di costituzione in opposizione alla omologazione depositate in data 19.6.2014 dall' \_\_\_\_\_ e, rappresentata e difesa dall' \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e in data 16 giugno 2014 dal creditore dissenziente Gala Power S.p.a.;

Visto il parere motivato redatto ai sensi dell'art.180 dai Commissari Giudiziali, depositato in data 17.6.2014;

Udite la relazione del Giudice Relatore, nonché le deduzioni e conclusioni delle parti nell'udienza del 26.6.2014.

O S S E R V A

Ritiene il Tribunale di dover omologare il concordato preventivo come sopra proposto e di dover respingere, per inammissibilità o comunque per infondatezza, entrambe le opposizioni proposte;

In primo luogo, la maggioranza prevista dall'art. 177 L.F. nuova formulazione è stata raggiunta.

In secondo luogo, la domanda di concordato deve essere valutata, a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 80/2005, indipendentemente dalla regolare tenuta, da parte del debitore, delle scritture contabili e dalla meritevolezza del medesimo.

In terzo luogo, essendo venuto meno l'obbligo di soddisfazione dei creditori chirografari nella misura minima del 40%, la percentuale offerta, pur esigua, è consentita dalla vigente normativa.

In quarto luogo, è esclusa per il Tribunale qualsiasi valutazione sulla convenienza economica del concordato, prevista dalla vecchia formulazione del n. 1 dell'art. 181 L.F., essendo prevista una sorta di valutazione di convenienza solo nel caso in cui vi siano dei creditori dissenzienti, nonché appartenenti a classe dissenziente, o rappresentanti il 20% degli ammessi al voto che si oppongono all'omologazione del concordato: il 4° comma, seconda parte, dell'attuale art.180 L.F., sancisce che, nel caso di creditori appartenenti ad una classe di creditori dissenzienti o costituenti il 20% degli ammessi al voto che "possono essere soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili" il Tribunale può approvare (recte, omologare) il concordato nonostante il dissenso predetto.

In quinto ed ultimo luogo, ritiene il Collegio, in

adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito che sta consolidandosi sul punto, suggellata da arresto delle SS.UU. della Cassazione con sentenza n. 1521/13 del 23.1.2013, che il controllo giudiziale sulla proposta concordataria debba riguardare la fattibilità giuridica del piano proposto ai creditori e che sotto tale profilo nessuna controindicazione risulta al tribunale.

Per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il piano su cui si basa la proposta di concordato preventivo sottoposto ai creditori appare attendibile e sostenibile e non presenta particolari elementi di criticità. In proposito è sufficiente richiamare quanto già osservato dai Commissari Giudiziali nel parere depositato il 17.6.2014 e ribadito all'udienza del 26.6.2014;

OMISSIS

OMISSIS

P. Q. M.

Visti gli artt. 181 e 182 L.F. modificati dalla L. 14.5.2005, n° 80, dal D.Ls. 12.9.2007, n. 169 e dalla L. 7.8.2012 n. 134;

1. Omologa il concordato preventivo proposto dalla società Troiani & Ciarrocchi S.r.l., con sede in Monteprandone, frazione Centobuchi, via dell' Artigianato IV trav., n. 2/A, C.F./partita IVA: 00288220445, REA n. AP - 87002;

2. Nomina Liquidatori nelle persone del dott. Mario VOLPI con studio in Via Nazario Sauro, n.162 - San Benedetto del Tronto (0735/753487) e del dott. Daniele GIBELLIERI con studio in V.le Indipendenza, n.7 - Ascoli Piceno (0736/342962).

3. Nomina il Comitato dei Creditori come segue:

Tercas S.p.a - Presidente

P.M.Service S.r.l. - Componente

Cinciripini Prefabbricati - Componente

Fusco Giuseppe - Componente

Romandini Sonia - Componente

OMISSIS

7. Autorizza il G.D. ad emettere - all' occorrenza - provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato.

8. Dispone che il presente decreto, a cura della Cancelleria, sia pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. al P.M., e comunicato alla società debitrice, ai Liquidatori ed ai Commissari Giudiziali, i quale provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Ascoli Piceno, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2014.


IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Calyaresi



IL GIUDICE Rel. - Est.

Dott. Raffaele Agostini



IL FUNZIONARIO CANCELLIERO

Dott.ssa Anna Pausti

